

VERBALE DELL'ASSEMBLEA COSTITUTIVA



Oggi 12.05.2026, alle ore 10.00, presso la sede dell'Associazione di Promozione Sociale "Ischia CulTourA", sita in Forio (NA), alla via Campotese n. 108, si è riunita l'Assemblea costitutiva dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale "Ischia CulTourA";
2. Approvazione dello Statuto sociale;
3. Nomina del Consiglio Direttivo.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Mattera Girolamo, il quale propone quale segretario verbalizzante la Sig.ra De Luise Antonella che accetta.

Sono presenti i seguenti soci fondatori:

Mattera Girolamo, nato a Serrara Fontana il 24.09.1961, residente in Serrara Fontana alla via Militare n. 13, codice fiscale MTTGLM61P24I652G;

Semikina Olga, nata a Tomsk (SUN) il 23.03.1968, residente in Serrara Fontana alla via Militare n. 13, codice fiscale SMKLG068C63Z154Q;

De Luise Alessandro, nato a Serrara Fontana il 20.12.1968, residente in Serrara Fontana alla via Giuseppe Mattera n. 24, codice fiscale DLSLSN68T20I652J;

De Luise Antonella, nata in Svizzera il 25.04.1966, residente in Forio alla via Campotese n. 108, codice fiscale DLSNNL66D68Z133A;

Savio Maria, nata a Lacco Ameno il 27.08.1984, residente in Forio alla via Rione Genala Vico III n. 10, codice fiscale SVAMRA84M67E396X;

Caruso Alessandra, nata a Napoli il 31.03.1994, residente in Forio alla via Monsignor Filippo Schioppa n. 80/6, codice fiscale CRSLSN94C71F839Z;

Raia Maria, nata a Lacco Ameno il 14.12.1996, residente in Forio alla via Vico Piazza n. 13, codice fiscale RAIMRA96T54E396H.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Costituzione dell'Associazione

Il Presidente illustra ai presenti le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione intende perseguire, con particolare riferimento alla promozione culturale, turistica e territoriale, alla valorizzazione delle tradizioni locali, all'organizzazione di eventi culturali e sociali e alla promozione del turismo sostenibile.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di costituire l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"Ischia Cul-TourA APS" con sede legale in Forio (NA), alla via Campotese n. 108.

2) Approvazione dello Statuto

Il Presidente dà lettura dello Statuto sociale composto da n. 22 articoli.

L'Assemblea, dopo discussione, approva all'unanimità lo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

3) Nomina del Consiglio Direttivo

Si passa quindi alla nomina del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quali componenti del Consiglio Direttivo i Sigg.:

Mattera Girolamo – Presidente;
De Luise Antonella – Vice Presidente;
Savio Maria – Segretario/Tesoriere;
De Luise Alessandro – Consigliere;
Caruso Alessandra – Consigliere;
Semikina Olga – Consigliere;
Caruso Alessandra – Consigliere.

I nominati dichiarano di accettare la carica.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30.

Forio, 12.05.2026

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Ischia CulTourA APS

ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2020 il mese di Maggio il giorno 12 in Forio, (NA), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "Ischia CulTourA" in via Campotese, N. 108 sono presenti i seguenti signori:

1. Mattera Girolamo nato a Serrara Fontana il 24.09.1961 residente a Serrara Fontana cap 80081 in via Militare, 13 codice fiscale MTTGLM61P24I652G
2. Semikina Olga nata a Tomsk (SUN) il 23.03.1968 residente a Serrara Fontana cap 80081 in via Militare, 13 codice fiscale SMKLG068C63Z154Q
3. De Luise Alessandro nato a Serrara Fontana il 20.12.1968 residente a Serrara Fontana cap 80081 in via Giuseppe Mattera, 24 codice fiscale DLSLSN68T20I652J
4. De Luise Antonella nata in Svizzera il 25.04.1966 residente a Forio cap 80075 in via Campotese, 108 codice fiscale DLSNNL66D68Z133A
5. Savio Maria nata a Lacco Ameno il 27.08.1984 residente a Forio cap 80075 in via Rione Genala Vico III, 10 codice fiscale SVAMRA84M67E396X
6. Caruso Alessandra nata a Napoli il 31.03.1994 residente a Forio cap 80075 in via Monsignor Filippo Schioppa, 80/6 codice fiscale CRSLSN94C71F839Z
7. Raia Maria nata a Lacco Ameno il 14.12.1996 residente a Forio cap 80075 in via Vico Piazza, 13 codice fiscale RAIMRA96T54E396H

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Girolamo Mattera il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Antonella De Luise quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Uscio Savio
Caruso Alessandra
De Luise Antonella
De Luise Alessandro
Mattera Girolamo
Semikina Olga
Raia Maria

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Ischia CulTourA APS" da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede nel Comune di Forio *in Via Campotese, 108*, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.



ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'associazione intende: intende promuovere e realizzare attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico, folkloristico ed enogastronomico del territorio, attraverso l'organizzazione di eventi, festival, rassegne culturali, spettacoli, convegni, mostre, manifestazioni popolari, iniziative artistiche e percorsi esperienziali capaci di favorire la conoscenza delle tradizioni locali e delle identità territoriali.

L'Associazione potrà organizzare attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, operatori turistici, tour operator, associazioni, imprese culturali e soggetti del Terzo Settore, promuovendo iniziative volte alla diffusione della cultura, delle arti performative, della musica, delle tradizioni popolari, del patrimonio immateriale e delle pratiche di cittadinanza attiva e volontariato.

Rientrano tra le finalità associative la promozione del turismo sociale, sostenibile ed esperienziale, mediante l'organizzazione e gestione di itinerari culturali, visite guidate, soggiorni tematici, escursioni, eventi enogastronomici, attività di promozione territoriale e iniziative dirette alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla valorizzazione delle realtà locali, anche attraverso collaborazioni e partnership con tour operator, strutture ricettive, imprese del settore turistico, attività di catering e operatori della filiera dell'accoglienza e della somministrazione.

L'Associazione promuove inoltre iniziative volte alla tutela dei diritti umani, civili e sociali, alla diffusione dei principi di uguaglianza, inclusione sociale e pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione. A tal fine potrà organizzare attività di sensibilizzazione, campagne informative, incontri pubblici, attività formative, progetti sociali e culturali, nonché iniziative di mutuo aiuto, solidarietà sociale e aggregazione comunitaria.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, promozione sociale e volontariato, anche attraverso eventi, campagne, attività editoriali, merchandising solidale e iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e verità.

L'Associazione opererà principalmente nella progettazione, promozione e organizzazione di iniziative culturali, turistiche e sociali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale enogastronomico.

Per la realizzazione concreta degli eventi e delle attività, l'Associazione potrà sviluppare collaborazioni e partnership con operatori economici qualificati, tra cui tour operator e servizi di catering, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e della propria autonomia giuridica e fiscale.

L'Associazione manterrà il ruolo di soggetto promotore e coordinatore delle attività culturali e sociali, mentre i partner commerciali opereranno esclusivamente per gli aspetti tecnici e professionali di propria competenza, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'APS.

L'Associazione intende sviluppare un calendario di iniziative culturali, artistiche, turistiche e sociali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali e dell'identità culturale, con particolare attenzione alla promozione del turismo sostenibile e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Tra gli eventi e le attività che l'Associazione si propone di organizzare rientrano:

- Festival del Folclore: manifestazione dedicata alla musica popolare, alle danze tradizionali e alle espressioni folkloristiche del territorio, con il coinvolgimento di gruppi artistici e associazioni culturali provenienti da diverse realtà territoriali, al fine di valorizzare il patrimonio culturale immateriale locale e incentivare il turismo culturale.
- Ischia Wine Destination: incontri, convegni ed eventi esperienziali dedicati alla cultura del vino, al benessere e al turismo enogastronomico, con percorsi di degustazione, visite nelle cantine, promozione del territorio e valorizzazione delle produzioni vitivinicole locali.
- Sagra del Coniglio: evento popolare finalizzato alla promozione delle tradizioni gastronomiche locali e dei prodotti tipici del territorio, attraverso degustazioni, spettacoli, momenti di aggregazione sociale e iniziative culturali collegate all'enogastronomia.
- Ischia Summer Festival: rassegna estiva di spettacoli, musica, intrattenimento ed eventi culturali rivolta in particolare ai giovani e al turismo di svago, con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali e associative del territorio.

- Festa del Mare: iniziativa dedicata alla valorizzazione della cultura marinara, del patrimonio storico legato al mare e delle tradizioni locali, mediante visite guidate, attività culturali, stand enogastronomici, mostre, laboratori e momenti di sensibilizzazione ambientale.
- Eventi sociali e di raccolta fondi: organizzazione di gite, soggiorni tematici, attività aggregative, campagne di sensibilizzazione sociale, iniziative inclusive e attività culturali finalizzate alla promozione dei diritti civili, dell'inclusione e della partecipazione sociale.
- Tombola Scostumata: spettacolo e iniziativa culturale dedicata alla valorizzazione della tradizione popolare partenopea della tombola, reinterpretata in chiave artistica, teatrale e musicale, con il coinvolgimento di artisti, musicisti e associazioni culturali.



L'Associazione potrà inoltre promuovere ulteriori manifestazioni, laboratori, percorsi turistico-culturali, attività formative, eventi artistici e iniziative di promozione territoriale coerenti con le proprie finalità statutarie.

3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



- Consiglio
- missione e
- entro 60
- blea, che
- uccessiva
- Non sono
- ntalmente
- Agente delle Entrate - Ufficio Territoriale per la riscossione Provinciale di ...
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
 6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
 8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisione legale dei conti (se nominato);

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

- altare i libri
- ini di lucro,
- nnualmente
- menti interni
- erta gravità
- voto segreto
- comunicata
- glio Direttivo,
- 6
- 2018)
1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
 2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
 3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
 4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
 5. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
 6. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
 7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
 8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera sulla esclusione degli associati;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguarda la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - elegge il Presidente;
 - elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 (compreso il Presidente) nominati dall'Assemblea per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza degli* amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscono l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

8. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
12. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
14. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo decade:
- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- per dimissioni;
 - per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
4. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Ameno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 11

(Organo di controllo)

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impegnare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 19

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di altra *natura* anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della pubblicazione dell'operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

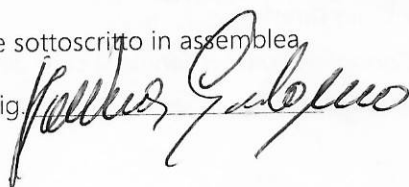
ART. 22

(Rinvio)

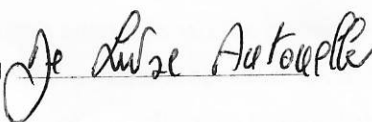
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

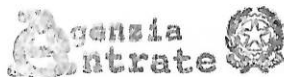
Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig.



Sig.





Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il 03/01/2026
N. 84 Serie 3
Esatti Euro 290,89
Euro (Duecento/00)

e - Direzione
territoriale



L'ADDETTO DELEGATO
Lucia DI MEGLIO

